



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 99 del Registro

data 04-12-2024

Oggetto: Accordo Transattivo tra Comune Di Catenanuova e Societa' Venezia s.r.l.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole



Il responsabile del I settore
Affari Generali
Dott.ssa Tracà Santa

Li, 4-12-2024

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole



Il responsabile del II settore
Economico – Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Li, 4/12/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno
04 del mese di Dicembre alle ore
18.30 e segg., in Catenanuova nell'aula delle
adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del

- Sindaco
 Vice - Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori.

All'appello nominale risultano presenti:

NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
Carmelo DI MARCO	Assessore	X	
Nicola LEOCATA	Assessore	X	
Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
Lucia BARBAGALLO	Assessore	X	

TOTALE

5

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il Presidente della Giunta, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 99 del 04/12/2024

Visti i pareri di legge, resi favorevoli dai resp.li dei settori interessati;

Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;

A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

La proposta e' approvata e, con separata unanime votazione, dichiarata immediatamente esecutiva.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n. 99 del 04/12/2024

Oggetto: Accordo Transattivo tra Comune Di Catenanuova e Societa' Venezia S.R.L.

Proponente: Il Segretario Generale
Dott.Filippo Ensabella



Premesso che:

- Il Comune di Catenanuova (EN) il 24/02/2023 ha stipulato, a seguito di regolare aggiudicazione, con la società **VENEZIA s.r.l.** (P. IVA 02272620846), in persona dell'attuale legale rappresentante pro tempore Sig. Venezia Vincenzo, contratto di appalto Rep. N. 1958, relativo a lavori di "Intervento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dell'Istituto G. Marconi" – CUP: B41G12000060001-CIG: 7919376BCE;
- la società Venezia s.r.l. risulta creditrice nei confronti del Comune di Catenanuova della somma complessiva di € 258.667,19, a fronte del mancato pagamento delle seguenti fatture:
 1. fattura n. 57 del 04/12/2023 pagata parzialmente per € 8.453,71 iva esclusa
 2. fattura n. 15 del 27/03/2024 per € 87.949,74 iva esclusa
 3. fattura n. 16 del 27/03/2024 per € 25.012,47 iva esclusa
 4. fattura n. 18 del 29/03/2024 per € 9.416,70 iva esclusa
 5. fattura n. 25 del 31/05/2024 per € 21.872,06 iva esclusa
 6. fattura n. 26 del 31/05/2024 per € 105.961,51 iva esclusa

Considerato che:

- il Tribunale di Enna, in data 31/08/2024 a seguito di deposito ricorso ex art 633 c.p.c., procedimento iscritto al n. 682/2024 R.G. , emetteva decreto ingiuntivo n. 186/24 con il quale ingiungeva al Comune di Catenanuova di pagare alla Venezia s.r.l. la somma di € 258.667,19, oltre gli interessi come da domanda e le spese legali calcolate complessivamente in € 3.087,93
- il Comune non intende proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo sopra indicato in quanto la società Venezia ha regolarmente eseguito i lavori e emesso regolari fatture.

Considerato altresì che:

- sono state avviate diverse iniziative, per addivenire ad una proposta transattiva compatibile con le capacità finanziarie dell'ente,
- l'Ente, ha richiesto la disponibilità della società Venezia s.r.l. ad addivenire ad una soluzione transattiva, con il discarico degli interessi .

Vista la proposta transattiva acquisita al protocollo dell'ente in data 2 dicembre 2024 n. 13910 con la quale la società Venezia S.p.A. si rende disponibile a:

- definire il debito per la sola sorte capitale pari ad euro 258.667,19 iva esclusa
- definire l'importo delle spese legali pari a € 3.087,93 da distrarre, così come disposto dal giudice a favore dell'Avv. Tortorici
- rinunciare agli interessi così come riconosciuti dal Giudice nel decreto ingiuntivo n. 186/2024
- rinunciare al decreto ingiuntivo n. 186/2024 solo a seguito dell'avvenuto pagamento della sorte capitale e delle spese legali

Considerato che la proposta transattiva risulta conveniente per l'Ente perché riconosce la decurtazione degli interessi e prevede solo il pagamento della sorte capitale, portato dalle fatture sopra indicate e delle spese legali.

Richiamato l'art. 1965 del codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Dato atto che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha individuato una serie di presupposti che legittimano il ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici:

"- i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

*- la scelta se addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione intesa quest'ultima in senso relativo, **da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali**;*

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica ;
- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.);

- requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico".

Visto lo schema di transazione, allegato alla presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare;

VISTO il T.U. delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il regolamento di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/12/2000, n. 30 in merito alla seguente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTA la legge regionale n. 44/91;

VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTA la legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98;

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Richiamata integralmente la premessa:

- 1)** Di approvare l'allegato schema di transazione tra il Comune di Catenanuova e la società Venezia s.r.l.;
- 3)** Di autorizzare il Responsabile del II Settore Arch. Vito Antonio Palazzolo alla sottoscrizione della presente transazione e ad adottare tutti agli adempimento consequenziali;
- 4)** Di dichiarare l'immediata esecutività stante l'urgenza del provvedimento.

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2024 il giorno del mese di dicembre presso la sede del Comune di Catenanuova(EN) Piazza Aldo Moro n. 15, sono presenti:

-**Venezia s.r.l.** in persona del legale rappresentante pro tempore, Venezia Vincenzo con sede in Villafranca Sicula (AG), via delle Rovine n. 51, P. IVA 02272620846;

da una parte
e

-**Comune di Catenanuova** (EN), C.F. 80001380866, con sede in Catenanuova(EN) nella Piazza Aldo Moro n. 15, in persona del Responsabile del II Settore, Arch. Vito Antonio Palazzolo, nato a Catenanuova il 23/01/1959, CF PLZVNT59A23C353U;

dall'altra parte

P R E M E S S O C H E

- Con regolare aggiudicazione, la Venezia s.r.l., stipulava con il Comune di Catenanuova contratto di appalto Rep. N. 1958, al fine di eseguire i lavori: "intervento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici del Comune di Catenanuova-Adeguamento dell'Istituto G. Marconi" - CUP:VB41G12000060001-CIG:7919376BCE;
- La Venezia s.r.l. ha eseguito regolarmente i lavori di cui sopra e che per tale attività ha emesso le seguenti fatture: fattura n.57 del 04/12/2023, la fattura n.15 del 27/03/2024, la fattura n.16 del 27/03/2024, la fattura n.18 del 29/03/2024, la fattura n.25 del 31/05/2024 e la fattura n.26 del 31/05/2024 per un totale di € 258.667,19;
- l'importo di cui sopra non è stato pagato dal Comune di Catenanuova e conseguentemente, la società Venezia s.r.l. ha dovuto ricorrere al Tribunale di Enna per il riconoscimento di quanto dovuto;
- il Tribunale di Enna, in data 31/08/2024, a seguito di deposito ricorso ex art. 633 c.p.c., procedimento iscritto al n. 682/2024 R.G., emetteva decreto ingiuntivo n. 186/24 con il quale ingiungeva al Comune di Catenanuova di pagare alla Venezia s.r.l. la somma di **€ 258.667,19**, oltre gli interessi come da domanda e le spese legali calcolate complessivamente in **€ 3.087,93**;
- A seguito della notifica del decreto ingiuntivo di meglio sopra precisato, entrambe le parti, per ragioni di opportunità decidevano di transigere la vicenda

che ci occupa.

- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra meglio generalizzate, oggi sottoscrivono il presente atto ed a tal fine, dispongono quanto segue:

1) Il Comune di Catenanuova si obbliga a corrispondere alla Venezia s.r.l. la somma di € 258.667,19 oltre al pagamento delle spese legali da distrarre, così come disposto dal Giudice, all'Avv. Fabio Tortorici per l'importo di € 3.087,93. **2)** La Venezia s.r.l. con il presente atto rinuncia agli interessi così come riconosciuti dal Giudice nel decreto ingiuntivo n. 186/24 e rinuncia, altresì, al decreto ingiuntivo n.186/2024 solo a seguito dell'avvenuto pagamento dell'importo di cui sopra (sorte capitale + spese legali) che dovrà essere eseguito entro e non oltre 15 gg. dalla stipula della presente transazione.

3) Le spese relative alla registrazione del decreto ingiuntivo n.186/24, ancora non richieste dall'Agenzia dell'Entrate, saranno a carico del Comune di Catenanuova.

4) Le somme relative alla sorte capitale **€ 258.667,19**, dovranno essere versate sul seguente conto corrente:

Banca Popolare Sant'Angelo, filiale di Agrigento, intestato alla Venezia s.r.l., IBAN: IT84G0577216601CC0150110559.

5) il Pagamento delle spese legali € 3.087,93 dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente:

Banca Mediolanum S.p.A., filiale di Basiglio, intestato a Fabio Tortorici, IBAN: IT76A0306234210000001697668.

Comune di Catenanuova

Il Responsabile del II Settore
Dott. Vito Antonio Palzzolo

Venezia s.r.l.

L'Amministratore
Sig. Venezia Vincenzo

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg.15 in data _____

Il resp.le della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. nr. 44/91.

Catenanuova, *h-12-2024*



IL SEGRETARIO COMUNALE